

SERVIZIO AMBIENTE

Regolamento Comunale per la tutela degli animali

Responsabile del Procedimento: Arch. Valeria Capitani

novembre 2012



SERVIZIO AMBIENTE

Titolo I

Art. 1- Principi fondamentali

- 1. Il presente Regolamento nasce dalla necessità di disciplinare la tutela degli Animali nel territorio Comunale, assicurando loro protezione e benessere, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente legislazione per i Comuni.
- Si richiamano, in particolare,la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata presso l'Unesco il 15/10/1978, la Convenzione Europea per la protezione degli animali d'affezione, adottata a Strasburgo il 13/11/1987, la legge Nazionale 189/2004 ed alla Legge regionale Toscana n° 59 del 20.10.2009 e successive modifiche.
- 2. Il presente regolamento si applica sia agli animali di cui si abbia custodia (pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi) sia agli animali selvatici, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 2 – Valori etici e culturali

- 1. Il Comune, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quali elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
- 2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto di un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
- 3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, in particolare verso le specie più deboli.
- 4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
- 5. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 3 - Custodia di animali

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per possessore colui che detiene l'animale, anche temporaneamente.
- 2. Ogni animale deve essere accudito nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della sua specie, razza ed età, in modo tale da evitare condizioni di stress o sofferenza.
- 3. Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale, è ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
- 4. L'utilizzo di sistemi di correzione, in particolare durante l'educazione o l'addestramento, deve essere limitato alle situazioni indispensabili e ne è comunque vietato l'abuso.
- 5. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
- 6. I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia di animali, devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e di igiene, aerazione, illuminazione e riparo. Devono, inoltre,



SERVIZIO AMBIENTE

rispettare le misure minime di standard previste dalla legge e avere una pavimentazione sottile (massimo cm 10) e lavabile al fine di consentirne una buona e puntuale pulizia .-

- 7. L'uso di mezzi di contenzione momentanea, è consentito solo se necessario ed applicato con le modalità corrette e comunque in modo da non arrecare sofferenza all'animale.
- 8. E' vietato stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie, eccetto che per particolari prescrizioni veterinarie provvisorie (vedi comma precedente).
- 9. E' vietato possedere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero arrecare pregiudizio agli animali stessi o alle persone.

Art. 4 – Abbandono di animali

- 1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona, che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
- 3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
- 4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
- 5. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti è soggetta a sanzione amministrativa, fatto salvo quanto di competenza di specifiche disposizioni di legge (es. abbanono art. 727 del C.P).

Art. 5- Nutrizione e cura

- 1. Il possessore degli animali ha l'obbligo di accudirli ed alimentarli secondo le necessità della loro specie, razza ed età: ogni animale custodito deve avere accesso ad una quantità di acqua e di cibo adeguati, salvo diversa disposizione del medico veterinario.
- 2. Il possessore deve controllare lo stato di salute degli animali e provvedere affinché, se feriti o malati, ricevano tempestivamente un trattamento appropriato e cure da parte di un medico veterinario.
- 3. Il possessore, inoltre, verifica le strutture di detenzione, affinché garantiscano la sicurezza degli animali; eventuali difetti delle strutture stesse, vanno eliminati, per non compromettere le condizioni di benessere degli animali.
- 5. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti è soggetta a sanzione amministrativa, fatto salvo quanto di competenza di specifiche disposizioni di legge (es. abbanono art. 727 del C.P).

Art. 6 - Strutture di ricovero

1. I requisiti per l'attivazione delle strutture, di cui all'art. 3, dovranno essere conformi al D.P.C.M. 28.02.2003, alle norme specifiche in materia, compreso il presente regolamento, e devono essere finalizzate a:



SERVIZIO AMBIENTE

- Garantire il benessere degli animali, in qualsiasi situazione climatica;
- Prevenire l'insorgere di inconvenienti igienici;
- Prevenire la diffusione di malattie.
- 2. Il possessore deve provvedere ad un ricovero per gli animali, in rapporto alle condizioni climatiche ed alle necessità della specie.
- 3. Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale e naturale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale.
- 4. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi, in modo che gli animali ospitati possano reggersi, muoversi e coricarsi, e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali.
- 5. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
- a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%
- Le vasche o acquari devono avere dimensioni atte a permettere agli animali di potersi muovere liberamente.
- 6. L'attivazione delle strutture di cui all'art. 3 è soggetta a comunicazione da parte dell'interessato da inoltrare al Servizio Ambiente del Comune di Casole d'Elsa con l'indicazione del periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale s'intende mantenere in funzione tale struttura. Allo scadere del periodo comunicato dovrà essere effettuata una nuova richiesta, in mancanza della quale la struttura dovrà essere smantellata dal richiedente; in difetto provvederà l'Amministrazione Comunale rimettendo le spese di ripristino al proprietario del terreno. Nella comunicazione dovrà essere riportato l'impegno a smantellare la struttura a seguito dell'inutilizzazione della stessa.

Qualora da controlli effettuati l'utilizzo o le caratteristiche della struttura risultino in difformità da quanto stabilito dal presente Regolamento, il Servizio Ambiente provvederà a richiedere il tempestivo adeguamento, in mancanza del quale scatteranno le sanzioni di cui al successivo art. 15.

Allo scadere dei termini di cui sopra la struttura dovrà essere rimossa e ripristinato lo stato dei luoghi precedente alla sua installazione.

- 7. La comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria determinati con atto di Giunta Comunale.
- 8. Le strutture in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggette alla comunicazione di cui al comma 6 da effettuare entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione; in mancanza di comunicazione le strutture dovranno essere smantellate; in difetto provvederà l'Amministrazione Comunale rimettendo le spese di ripristino al proprietario del terreno.

Titolo II - Animali domestici

Art. 7 – Specie domestiche



SERVIZIO AMBIENTE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici gli animali genericamente definiti "da affezione" (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui ai successivi articoli) e gli animali "da reddito" (equini, bovini, suini, ovini e caprini, conigli e volatili domestici).

Art. 8 - Cani

- 1.1 I cani tenuti in locali, boxes, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all'aperto.
- 2.1 Il privato che voglia detenere un cane all'aperto deve:
- assicurare allo stesso uno spazio di almeno 8 mq, fatte salve diverse esigenze di razza (lo spazio è insufficiente per le razze giganti)
- mettere a disposizione una cuccia coibentata (definizione riferita al materiale costruttivo di impiego) e sollevata da terra
- avere un'adeguata superficie esterna coperta ed ombreggiata, per permettere il riparo da sole ed intemperie, su pedana rialzata dal suolo.
- 2.2 Il privato che voglia detenere un cane in box in aggiunta a quanto già dettato per la detenzione all'aperto dovrà rispettare le seguenti misure:
- le dimensioni minime dei box sono quelle stabolite dall'allegato A al D.P.C.M. 28-2-2003 allegato con il n. 1 anche al presente Regolamento;
- il box deve essere costruito con materiale facilmente lavabile e disinfettabile:
- la recinzione deve essere di altezza adeguata (almeno 220 cm fuori terra per i cani di grossa taglia) e fissata al fondo per impedire fughe;
- la consistenza della stessa ed il sistema di fissaggio devono resistere all'impatto degli animali e di trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso:
- la porta di ingresso deve avere preferibilmente l'apertura verso l'interno;
- la manutenzione deve essere puntuale, con rimozione e sostituzione delle parti non più idonee (usurate,arrugginite,taglienti, etc.).
- 2.3 La detenzione alla catena di norma dovrebbe essere evitata. È ammessa solo quando non ovviabile da altri mezzi contenitivi (impossibilità di costruire un box, proprietà non recintata, etc). La catena deve essere mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 m di lunghezza, deve permettere al cane di alzarsi e coricarsi agevolmente e di poter raggiungere la cuccia, la ciotola dell'acqua e la zona ombreggiata. Il peso e la consistenza della catena devono essere proporzionate alla mole dell'animale.
- 2.4 Viene definito canile qualsiasi concentramento di cani, anche di proprietà diverse, in numero superiore a 5 esemplari adulti. Il canile deve avere un'autorizzazione rilasciata dal sindaco sentito il parere dei servizi tecnici interessati (veterinario ufficiale, ufficio d'igiene).
- 3. Ai cani accompagnati dal possessore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, compresi giardini e parchi, fatta eccezione per le aree presso le quali l'Amministrazione Comunale abbia posizionato specifici cartelli di divieto d'accesso. Rimane vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per determinati scopi, come le aree giochi per bambini, o le



SERVIZIO AMBIENTE

aree pubbliche o ad uso pubblico e/o situate in aree condominiali di proprietà comune, quando a tal fine siano chiaramente delimitate.

- 4. Gli accompagnatori dei cani dovranno asportarne le deiezioni solide; è fatto obbligo a chiunque conduce cani nelle aree pubbliche o su altrui proprietà a munirsi di idonei strumenti, paletta e sacchetto di plastica atti alla pronta rimozione degli escrementi. Per l'inosservanza degli obblighi di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa.
- 5. Gli obblighi di cui al comma precedente non si applicano rispetto alle persone non vedenti, ipovedenti, diversamente abili o con gravi difficoltà motorie.
- 6. I cani ove mantenuti liberi, in luoghi da sorvegliare non aperti al pubblico, devono essere comunque segnalati all'entrata degli ambiti interessati mediante l'esposizione di apposito cartello con la dicitura "attenti al cane". Le recinzioni di tipo aperto dovranno avere una particolare protezione affinché i passanti non possano introdurre le mani ed il cane non possa esporre la testa o le zampe. Per l'inosservanza degli obblighi di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa.
- 7. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del servizio pubblico. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata in modo chiaro e visibile dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito avviso all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di minima taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa. I detentori dei cani devono comunque avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
- 8. I cani rinvenuti incustoditi sul territorio comunale, devono essere assistiti e segnalati agli organi competenti (Polizia Locale, guardie zoofile, servizio veterinario ASL).
- 9. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di dimostrare, a richiesta delle forze ciò deputate, iscrizione dell'animale all'anagrafe canina; detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta degli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L e alle guardie zoofile. Per l'inosservanza degli obblighi di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa.
- 10. Per ogni altro obbligo relativo alla gestione dei cani, si rimanda alle norme legislative in vigore.

Art. 9 - Gatti e colonie feline

- 1. I ricoveri per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi, che devono essere puliti quotidianamente.
- 2. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde o con altri mezzi di costrizione. Per la mancata osservanza di tale divieto è prevista una sanzione amministrativa.
- 3. I gatti che vivono in libertà nelle colonie feline non possono essere spostati, se non per casi particolari di pericolo per gli stessi; tali casi dovranno essere trattati singolarmente dagli organi competenti. La cattura di tali gatti è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie per il loro benessere, come previsto dalla normativa vigente..



SERVIZIO AMBIENTE

Chiunque somministri alimenti ai gatti che vivono in libertà, deve provvedere a mantenere i luoghi interessati in buone condizioni di pulizia e di igiene.

4. Nel caso in cui si debbano aprire dei cantieri (pubblici o privati) su territori occupati da colonie feline, si deve prevedere un'idonea collocazione temporanea o alternativa, in una zona adiacente, dove sia comunque permesso l'accesso per continuare a curare ed alimentare gli animali.

Art. 10- Equidi

1 Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.

Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione.

2 Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore.

Anche nel caso di equidi detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

3 Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell'equide nonché lo stato e l'efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno.

Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere dell'animale. Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.

Il proprietario e il detentore devono assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.

Il proprietario e il detentore devono provvedere a:

- · assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- · assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia.

Va garantita la libertà di movimento propria dell'animale che non deve essere limitata in modo tale da causare all'equide inutili sofferenze o lesioni.



SERVIZIO AMBIENTE

Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico.

4 Gli impianti per la detenzione degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi.

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

4.1 Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione permanenti

Per strutture permanenti si intendono le strutture fisse ove sono ricoverati equidi per qualsivoglia attività. Le aree di scuderizzazione vanno realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e lo svolgimento delle attività con gli equidi in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti.

4.2 Spazi per la stabulazione dei cavalli

Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico.

Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un'altezza di mt. 1,20.

Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di mt 1,20, le eventuali pareti grigliate o con sbarre, devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto del cavallo. Le pareti dovranno essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.

4.3 Pavimentazione

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdrucciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

4.4 Porte di accesso

Le porte di accesso dovrebbero essere di altezza non inferiore a mt 3, di dimensioni non inferiori a mt 1.20 di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigolo stondati. La porta inferiore dovrebbe avere un'altezza tale che il cavallo o il pony possa agevolmente guardare all'esterno.

Le porte dovranno aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza.

Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box.

È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.

4.5 Copertura

Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a mt 3.

4.6 Finestre



SERVIZIO AMBIENTE

Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l'utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione.

4.7 Ventilazione

Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi. Le aperture destinate all'aereazione devono essere proporzionali al volume della struttura.

4.8 Temperatura

Nelle aree di scuderizzazione dovrebbe essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 35°C ed in situazioni metereologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata.

4.9 Rumore

Gli equidi non vanno sottoposti a rumori eccessivi per un periodo prolungato.

4.10 Illuminazione e impianti elettrici

Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale.

Al fine di consentire l'ispezione completa degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile e ogni box dovrebbe essere dotato di impianto di illuminazione. Gli impianti elettrici vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi e prevedere un numero adeguato di prese di corrente.

4.11 Dimensione dei box

Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente.

La misure minime sono le seguenti:

- cavalli 3.00m x 3.00m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande)
- pony 2,80m x 2,80m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia)

Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3.00 m x 4.00 m.

I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.

4.13 Lettiera

La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire al'equide di sdraiarsi comodamente.

5. Gli equidi detenuti all'aperto dovrebbero disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.

Le aree dovrebbero essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti. Per il ricovero temporaneo, è sufficiente un'area più piccola, comunque non inferiore a mg 200 per equide.

6 Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare



SERVIZIO AMBIENTE

danni agli animali.. Le staccionate devono essere realizzate con un'altezza minima di m. 1,20, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere posta a m. 0,5 dal suolo.

Per i cavalli interi dovrebbe essere prevista una doppia linea di staccionate, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata. La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell'area dedicata.

Le uscite dovrebbero essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli.

7. La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore. In ogni caso gli equidi vanno legati utilizzando metodi di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario e sotto costante vigilanza del detentore.

Art 11- Altre specie tenute in ambito domestico

1. Le altre specie d'affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche.

Art. 12- Animali da reddito

Per gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria.

Titolo III - Animali selvatici ed esotici

Art. 13 - Fauna selvatica autoctona

- 1. E' vietato sul territorio comunale catturare, molestare, detenere e commercializzare le specie selvatiche, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la caccia e la pesca.
- 2. In particolare, è fatto divieto catturare, uccidere, maltrattare, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie, distruggere i nidi durante il periodo della riproduzione e dello svezzamento.

Art. 14 - Animali esotici

1. Il commercio e la detenzione di animali esotici appartenenti alle specie di cui alla legge 19/12/1975 n. 874, sono disciplinati dalla legge 150 del 7/02/1992.

Titolo IV - Esclusioni, sanzioni e norme transitorie e finali



SERVIZIO AMBIENTE

Art. 15- Esclusioni

- 1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esse connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolamentato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 16- Sanzioni

Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.

Art. 17 – Vigilanza ed inumazione animali

- 1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie.
- 2. Per l'inumazione degli animali l'Amministrazione Comunale provvederà ad individuare un'apposita area da destinarvi a cimitero animale che abbia le adeguate caratteristiche di legge in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 18- Disposizioni Finali

- 1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti ed ordinanze sindacali.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono fatte salve tutte le altre disposizioni di Legge.



SERVIZIO AMBIENTE

Allegato 1

DIMENSIONI MINIME

D.P.C.M. 28-2-2003

Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2003, n. 52.

Acc. 6-2-2003 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2003, n. 51.

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani m² per ciascun cane	Oltre 3 cani m² per ciascun cane
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
più di 30	2,0	2,5	2,0